

Cass., civ. sez. III, del 20 maggio 2016, n. 10415

Entrambi i ricorsi devono essere respinti

Va precisato che, per come emerge dagli atti di questo giudizio di legittimità, nel corso del giudizio di appello il debitore principale ha estinto la propria obbligazione. Cosicché a nulla sono più tenuti i suoi garanti. Ne discende un difetto di interesse concreto ed attuale al ricorso da parte dei ricorrenti principali.

Ad ogni modo, va osservato quanto segue. Quanto ai motivi relativi a vizi motivazionali, è sufficiente precisare come le questioni oggetto del ricorso principale sono state oggetto di trattazione da parte della corte territoriale, il che esclude un ulteriore vaglio critico in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.

Del pari infondate sono le doglianze in ordine alle lamentate violazioni di legge.

Deve premettersi, che, nel caso di specie, rileva un rapporto di cofideiussione, in cui più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito. In tale rapporto, perciò di cofideiussione, è ravvisabile una comunanza di interessi tra i garanti, legati dal vincolo di garanzia vedente su un medesimo debito (invece la mancanza di tale comunanza di interessi porta ad escludere che, pur in presenza di una pluralità di fideiussioni, possa discorrersi di un rapporto di cofideiussione. In mancanza di pattuizione del bene ficium divisionis ciascun obbligato in garanzia risponde, in ragione dell'obbligazione contratta, per l'intero debito. Così deve assumersi sia accaduto nel caso di specie non risultando dagli atti l'esistenza di detta pattuizione tra i garanti.

Stabilisce l'art. 1954 cod. civ. che il cofideiussore adempiente ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Nel caso della cofideiussione, qui rilevante, il soggetto che paga può, dunque, agire sicuramente in via di regresso nei confronti dei coobbligati; la quale soluzione è, invece, controversa per il caso dei fideiussori disgiunti, mancando in tal caso il soccorso di una disposizione di legge. Prima ancora l'art. 1949 cod. civ. dispone che il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore principale.

Tale norma deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di cofideiussione, come già ebbe modo di ritenere questa corte sin dalle pronunce del 12.7.1962 n. 1862; e dell'11.7.1967, n. 1712 (cfr., nella giurisprudenza che è seguita anche Cass. 18.3.1999 n. 2459; 2.4.2002 n. 4632). Resta fermo che, in ragione della costruzione legale del rapporto interno, il garante che ha pagato potrà agire soltanto per la parte di debito destinata a non ricadere nel suo patrimonio (mentre è irrilevante in questa sede se oggetto dell'azione possa essere il debito residuo interamente azionabile nei confronti di un altro cofideiussore o soltanto la parte di debito gravante su ciascun coobbligato per uguale ripartizione del totale in assenza di patto diverso).

Da queste premesse discende la correttezza delle conclusioni a cui è giunta la corte di appello, ritenendo la piena validità dell'atto di surroga rogato dal notaio Russo, pur limitando

l'argomentazione all'insussistenza di cause di nullità, giacché le domande di annullabilità e di inefficacia non risultano, dalla lettura del ricorso, nemmeno argomentate nel loro contenuto. La acclarata validità dell'atto esclude la fondatezza delle domande risarcitorie dipendenti, invece, dall'invalidità, confermando la correttezza della decisione impugnata.